



Bruxelles, 6.12.2017
COM(2017) 827 final

ANNEX

ALLEGATO

della

**proposta di regolamento del Consiglio
sull'istituzione del Fondo monetario europeo**

STATUTO DEL FONDO MONETARIO EUROPEO

PARTE I

MEMBRI E AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 1

Status giuridico del Fondo monetario europeo (FME)

L'FME ha personalità giuridica. Esso gode in tutti gli Stati membri della più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalle rispettive legislazioni. In particolare, esso può acquisire e alienare beni mobili e immobili e stare in giudizio.

Articolo 2

Membri

1. I membri dell'FME sono gli Stati membri la cui moneta è l'euro.
2. Uno Stato membro la cui moneta non è l'euro diventa membro dell'FME a decorrere dalla data di entrata in vigore della decisione del Consiglio a norma dell'articolo 140, paragrafo 2, TFUE che abroga la sua deroga all'adozione dell'euro. Esso diventa membro dell'FME alle stesse condizioni applicate ai membri già effettivi.
3. L'esercizio da parte dei membri dell'FME di tutti i diritti conferiti loro dal presente regolamento, inclusi i diritti di voto, è subordinato alla sottoscrizione del loro apporto di capitale autorizzato.
4. Il nuovo membro dell'FME riceve quote dell'FME in cambio del proprio apporto di capitale, calcolato conformemente al modello di contribuzione di cui all'articolo 14.

Articolo 3

Obiettivo e compiti

1. L'FME contribuisce a salvaguardare la stabilità finanziaria della zona euro, nonché la stabilità finanziaria degli "Stati membri partecipanti" ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1024/2013.
2. Ai fini del conseguimento del suo obiettivo, l'FME:
 - a) mobilita fondi e fornisce sostegno alla stabilità nel rispetto di condizioni politiche rigorose commisurate allo strumento di assistenza finanziaria scelto, a beneficio dei suoi membri che già si trovino o rischiano di trovarsi in gravi problemi finanziari, se indispensabile per salvaguardare la stabilità finanziaria della zona euro nel suo complesso o quella dei suoi membri;
 - b) fornisce linee di credito o prevede garanzie a sostegno del Comitato di risoluzione unico istituito a norma del regolamento (UE) n. 806/2014 per tutti i compiti che gli sono affidati.

PARTE II
ORGANIZZAZIONE E PROCESSO DECISIONALE

Articolo 4

Struttura e regole di voto

1. L'FME è dotato di un consiglio dei governatori e di un consiglio di amministrazione, nonché di un direttore generale e dell'altro personale ritenuto necessario. I governatori, gli amministratori e i rispettivi supplenti esercitano le loro funzioni senza remunerazione da parte dell'FME.
2. Le decisioni del consiglio dei governatori e del consiglio di amministrazione sono adottate all'unanimità, a maggioranza qualificata rafforzata, a maggioranza qualificata o a maggioranza semplice, conformemente alle disposizioni del presente regolamento. Per tutte le decisioni è necessaria la presenza di un quorum di due terzi dei membri dell'FME aventi diritto di voto che rappresentino almeno i due terzi dei diritti di voto.
3. Le astensioni di membri presenti o rappresentati non ostano all'adozione delle decisioni per le quali è richiesta l'unanimità.
4. Per l'adozione di una decisione a maggioranza qualificata rafforzata è necessario l'85% dei voti espressi.
5. Per l'adozione di una decisione a maggioranza qualificata è necessario l'80% dei voti espressi.
6. Per l'adozione di una decisione a maggioranza semplice è necessaria la maggioranza dei voti espressi.
7. Il numero dei diritti di voto di ciascun membro dell'FME, esercitati dal suo rappresentante in seno al consiglio dei governatori o al consiglio di amministrazione, è pari al numero di quote assegnate a tale membro a valere sul totale di capitale autorizzato del Fondo.
8. In caso di mancato pagamento, da parte di un membro dell'FME, di una qualsiasi parte dell'importo da esso dovuto a titolo degli obblighi contratti in relazione a quote da versare o a richiami di capitale ai sensi degli articoli 8, 9 e 10 del presente statuto, o in relazione al rimborso dell'assistenza finanziaria ai sensi dell'articolo 16 o 17 del presente statuto, detto membro dell'FME non potrà esercitare i propri diritti di voto per l'intera durata di tale inadempienza. Le soglie di voto sono ricalcolate di conseguenza.

Articolo 5

Consiglio dei governatori

1. Ogni membro dell'FME nomina un governatore e un governatore supplente. Tali nomine sono revocabili in qualsiasi momento. Il governatore è un membro del governo di detto membro dell'FME, responsabile delle finanze. Il governatore supplente è pienamente abilitato ad agire a nome del governatore in caso di assenza di quest'ultimo.
2. Il presidente del consiglio dei governatori ("il presidente") è il presidente dell'Eurogruppo di cui al protocollo n. 14 sull'Eurogruppo allegato al TUE e al TFUE. Il consiglio dei governatori elegge fra i suoi membri un vicepresidente per una durata di due anni. Il mandato del vicepresidente è rinnovabile. Una nuova elezione è organizzata senza indugio se il titolare non soddisfa più il requisito di cui al paragrafo 1.

3. Un membro della Commissione e il presidente della Banca centrale europea (BCE) partecipano alle riunioni del consiglio dei governatori in qualità di membri senza diritto di voto.

4. Anche i rappresentanti di Stati membri la cui moneta non è l'euro che partecipano su base ad hoc, a fianco dell'FME, a un'operazione di sostegno alla stabilità prestata a Stati membri la cui moneta è l'euro sono invitati a partecipare, in qualità di osservatori, alle riunioni del consiglio dei governatori in cui saranno discussi tale sostegno alla stabilità e la relativa sorveglianza.

5. Il consiglio dei governatori può invitare altre persone, compresi i rappresentanti di Stati membri la cui moneta non è l'euro per fini diversi da quelli di cui al paragrafo 4, istituzioni o organizzazioni a partecipare a determinate riunioni in qualità di osservatori.

6. Il consiglio dei governatori adotta all'unanimità le seguenti decisioni previste dal presente statuto:

a) aumentare o diminuire la capacità di prestito minima, conformemente all'articolo 8, paragrafo 6;

b) effettuare richiami di capitale, conformemente all'articolo 9, paragrafo 1;

c) aumentare il capitale autorizzato, conformemente all'articolo 10, paragrafo 1;

d) tener conto di un eventuale aggiornamento dello schema di sottoscrizione del capitale della BCE e delle modifiche da apportare al modello di contribuzione per la sottoscrizione del capitale autorizzato dell'FME, conformemente all'articolo 11, paragrafo 4;

e) approvare le modifiche nella ripartizione del capitale tra i membri dell'FME e nel calcolo di tale ripartizione in conseguenza diretta dell'adesione di uno Stato membro in qualità di nuovo membro dell'FME, conformemente all'articolo 11, paragrafo 3;

f) confermare o rivedere le condizioni per la concessione di linee di credito o la previsione di garanzie a sostegno del Comitato di risoluzione unico e decidere di aumentare il massimale per il sostegno a tale Comitato, conformemente all'articolo 22, paragrafo 5;

g) adottare le modalità e condizioni finanziarie per la concessione di linee di credito o la previsione di un massimale per le garanzie a sostegno del Comitato di risoluzione unico, conformemente all'articolo 22, paragrafo 5, e all'articolo 23, paragrafo 1.

7. Il consiglio dei governatori adotta a maggioranza qualificata rafforzata le seguenti decisioni previste dal presente statuto:

a) fornire sostegno alla stabilità ai membri dell'FME, comprese le condizioni politiche stabilite nel protocollo d'intesa di cui all'articolo 13, paragrafo 3, e determinare la scelta degli strumenti, nonché le modalità e condizioni finanziarie, conformemente agli articoli da 14 a 18;

b) chiedere alla Commissione di negoziare, di concerto con la BCE, le condizioni di politica economica cui è subordinata ogni operazione di assistenza finanziaria, conformemente all'articolo 13, paragrafo 3;

c) modificare la politica e gli orientamenti per la fissazione dei tassi di interesse dovuti per l'assistenza finanziaria, conformemente all'articolo 20.

8. Il consiglio dei governatori adotta a maggioranza qualificata le seguenti decisioni previste dal presente statuto:

- a) stabilire le modalità tecniche dettagliate per l'adesione di uno Stato membro all'FME;
- b) eleggere il vicepresidente, a norma del paragrafo 2;
- c) compilare l'elenco delle attività incompatibili con le funzioni di amministratore o amministratore supplente, conformemente all'articolo 6, paragrafo 8;
- d) adottare l'elenco ristretto di candidati per la posizione di direttore generale e chiedere alla Corte di giustizia la rimozione di quest'ultimo, conformemente all'articolo 7;
- e) redigere il regolamento interno dell'FME;
- f) determinare altri fondi, in conformità dell'articolo 27;
- g) decidere le azioni da adottare per recuperare l'importo dovuto da un membro dell'FME, conformemente all'articolo 28, paragrafi 2 e 3;
- h) approvare i conti annuali e la relazione annuale dell'FME, rispettivamente in conformità agli articoli 31 e 32;
- i) approvare i revisori esterni, conformemente all'articolo 34;
- j) nominare i membri del collegio dei revisori, conformemente all'articolo 35, paragrafo 1;
- k) decidere in merito alla lingua di lavoro dell'FME, conformemente all'articolo 47.

9. Il presidente convoca e presiede le riunioni del consiglio dei governatori. Il vicepresidente presiede tali riunioni nei casi in cui il presidente non può parteciparvi.

Articolo 6

Consiglio di amministrazione

1. Ogni governatore nomina un amministratore e un amministratore supplente tra persone dotate di elevata competenza in campo economico e finanziario. Tali nomine sono revocabili in qualsiasi momento. Gli amministratori supplenti sono pienamente abilitati ad agire a nome dell'amministratore in caso di assenza di quest'ultimo.

Ogni amministratore e amministratore supplente dedica alle attività dell'FME il tempo e l'attenzione dovuti. Nel corso del mandato presso l'FME e per un periodo di sei mesi successivo alla scadenza del mandato, l'amministratore o l'amministratore supplente non può esercitare le attività stabilite dal consiglio dei governatori conformemente al paragrafo 8.

2. La Commissione può nominare un membro senza diritto di voto. La BCE può nominare un osservatore.

3. Anche i rappresentanti di Stati membri la cui moneta non è l'euro che partecipano su base ad hoc, a fianco dell'FME, a un'operazione di sostegno alla stabilità e di assistenza a Stati membri la cui moneta è l'euro sono invitati a partecipare, in qualità di osservatori, alle riunioni del consiglio di amministrazione in cui saranno discussi tale assistenza finanziaria e la relativa sorveglianza.

4. Il consiglio dei governatori può invitare altre persone, compresi i rappresentanti di Stati membri la cui moneta non è l'euro per fini diversi da quelli di cui al paragrafo 3, istituzioni o organizzazioni a partecipare a determinate riunioni in qualità di osservatori.

5. Il consiglio di amministrazione adotta le proprie decisioni a maggioranza qualificata, salvo disposizione contraria del presente statuto.

6. Fatti salvi i poteri del consiglio dei governatori di cui all'articolo 5, il consiglio di amministrazione provvede affinché l'FME sia gestito in conformità al presente regolamento e al regolamento interno dell'FME.

7. Qualsiasi vacanza in seno al consiglio di amministrazione è immediatamente coperta in conformità del paragrafo 1.

8. Il consiglio dei governatori stabilisce quali attività sono incompatibili con le funzioni di amministratore o di amministratore supplente.

Articolo 7

Direttore generale

1. Il direttore generale è nominato sulla base del merito dal Consiglio, che lo seleziona tra candidati aventi la nazionalità di un membro dell'FME, dotati di esperienza internazionale pertinente e di un elevato livello di abilità, conoscenza e competenza in campo economico e finanziario.

Il consiglio dei governatori redige un elenco ristretto di candidati per la posizione di direttore generale. Esso si impegna a rispettare il principio dell'equilibrio di genere.

Il Consiglio, previa consultazione del Parlamento europeo, nomina il direttore generale. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata. Solo i membri del Consiglio che rappresentano gli Stati membri la cui moneta è l'euro prendono parte al voto.

Il direttore generale svolge un lavoro a tempo pieno. Inoltre, può ricoprire il ruolo di amministratore delegato del fondo europeo di stabilità finanziaria (EFSF). Il direttore generale non ricopre un altro incarico a livello nazionale, dell'Unione o internazionale e non può esercitare la funzione di governatore o amministratore, né di governatore supplente o amministratore supplente.

2. Il mandato del direttore generale è di cinque anni. Tale mandato è rinnovabile una volta. Il direttore generale rimane in carica fino alla nomina del suo successore. Se il direttore generale non soddisfa più le condizioni richieste per l'esercizio delle sue funzioni o ha commesso una colpa grave, la Corte di giustizia può, su richiesta del consiglio dei governatori e dopo aver informato il Parlamento europeo, adottare una decisione per rimuoverlo dall'incarico.

3. Il direttore generale presiede le riunioni del consiglio di amministrazione e partecipa alle riunioni del consiglio dei governatori.

4. Il direttore generale è il capo del personale dell'FME ed è responsabile dell'organizzazione, della nomina e del licenziamento del personale in conformità all'articolo 39 del presente statuto.

5. Il direttore generale è il rappresentante legale dell'FME.

Fatti salvi l'articolo 13, paragrafo 4, l'articolo 14, paragrafo 3, l'articolo 15, paragrafo 3, l'articolo 16, paragrafo 3, l'articolo 17, paragrafo 3, l'articolo 18, paragrafo 4, e l'articolo 23, paragrafo 2, l'FME è validamente rappresentato nelle interazioni con terzi:

a) dal direttore generale o, in sua assenza, da due membri del comitato di gestione che agiscono congiuntamente e

b) da qualsiasi persona che agisca entro i limiti dei poteri specifici delegati dal direttore generale.

6. Il direttore generale gestisce gli affari correnti dell'FME sotto la direzione del consiglio di amministrazione ed è assistito da un comitato di gestione.

Il comitato di gestione è composto dal direttore generale, che lo presiede, e dagli altri membri del personale dell'FME che il direttore generale designa di volta in volta.

CAPITALE E CAPACITÀ DI PRESTITO

Articolo 8

Capitale autorizzato iniziale e capacità di prestito

1. Il capitale autorizzato iniziale dell'FME ammonta a 704 798,7 milioni di EUR. Esso è suddiviso in settemilioniquarantasettemilanovecentottantasette quote, aventi ognuna un valore nominale di 100 000 EUR, sottoscrivibili mediante il trasferimento del capitale del MES secondo il modello di contribuzione iniziale di cui alla tabella I e calcolate in conformità all'articolo 11 del presente Statuto. Le sottoscrizioni del capitale autorizzato iniziale sono stabilite nella tabella II.

2. Il capitale autorizzato iniziale dell'FME è composto da quote versate e quote richiamabili. Il valore nominale aggregato totale iniziale delle quote versate ammonta a 80 548,4 milioni di EUR. Le quote di capitale autorizzato inizialmente sottoscritte sono emesse alla pari. Le altre quote sono emesse alla pari.

3. Le quote di capitale autorizzato non sono in alcun modo gravate da oneri, pegni ed ipoteche e non sono trasferibili, fatta eccezione per i trasferimenti conseguenti alla rimodulazione del modello di contribuzione di cui all'articolo 11, paragrafo 5, del presente statuto, nella misura necessaria a garantire che la ripartizione delle quote corrisponda al modello modificato.

4. La responsabilità di ciascun membro dell'FME è in ogni caso limitata alla sua quota di capitale autorizzato al relativo prezzo di emissione. Nessun membro dell'FME può essere considerato responsabile, in virtù della sua appartenenza al Fondo, degli obblighi da questo contratti. Il fatto che un membro dell'FME soddisfi le condizioni per beneficiare o benefici dell'assistenza finanziaria del Fondo non influisce sul suo obbligo di contribuire al capitale autorizzato in conformità del presente regolamento.

5. Il bilancio dell'Unione non risponde per le spese o le perdite dell'FME.

6. La capacità di prestito iniziale dell'FME non è inferiore a 500 000 milioni di EUR. In qualsiasi momento la somma di tutti gli impegni finanziari dell'FME non supera la capacità di prestito minima. Il consiglio dei governatori può decidere di aumentare la capacità di prestito. In casi eccezionali debitamente motivati il consiglio dei governatori può anche ridurre la capacità di prestito a titolo provvisorio se ciò è necessario al fine di assicurare che l'FME sia in grado di svolgere le sue funzioni.

Articolo 9

Richiami di capitale

1. Il consiglio dei governatori può richiamare in qualsiasi momento il capitale autorizzato non versato e fissare un congruo termine per il relativo pagamento da parte dei membri dell'FME.
2. Il consiglio di amministrazione può richiamare il capitale autorizzato non versato mediante una decisione adottata a maggioranza semplice volta a ripristinare il livello del capitale versato ove quest'ultimo, per effetto dell'assorbimento di perdite, sia sceso al di sotto del livello stabilito all'articolo 8, paragrafo 2, del presente statuto, che può essere modificato dal consiglio dei governatori secondo la procedura prevista all'articolo 10 del presente statuto, e può fissare un congruo termine per il relativo pagamento da parte dei membri dell'FME.
3. Il direttore generale richiama in tempo utile il capitale autorizzato non versato se necessario per evitare che l'FME risulti inadempiente rispetto a eventuali obblighi di pagamento, programmati o di altro tipo, nei confronti dei propri creditori. Il direttore generale informa il consiglio di amministrazione e il consiglio dei governatori di tali richiami. Qualora sia rilevata un'eventuale carenza di fondi nelle disponibilità dell'FME, il direttore generale effettua tale richiamo o tali richiami di capitale quanto prima possibile, al fine di garantire che l'FME disponga di fondi sufficienti per onorare la totalità dei pagamenti dovuti ai creditori alla scadenza prevista. Entro sette giorni dal ricevimento della richiesta, i membri dell'FME si impegnano incondizionatamente e irrevocabilmente a versare il capitale richiamato dal direttore generale a norma del presente paragrafo.
4. I membri dell'FME provvedono in tempo utile a tutti i versamenti di capitale richiamato.
5. Il consiglio di amministrazione adotta le modalità e le condizioni particolareggiate applicabili ai richiami di capitale a norma del presente articolo.

Articolo 10

Aumenti di capitale

1. Il consiglio dei governatori può decidere di aumentare il capitale autorizzato dell'FME di cui all'articolo 11. Le nuove quote sono assegnate ai membri dell'FME in conformità al modello di contribuzione di cui all'articolo 11.
2. Nel caso in cui uno Stato membro dell'Unione europea diventi un nuovo membro dell'FME, il capitale autorizzato del Fondo è automaticamente aumentato moltiplicando gli importi pro quota esistenti in detto momento per il rapporto, nell'ambito del modello di contribuzione modificato di cui all'articolo 11 del presente statuto, tra la ponderazione assegnata al nuovo membro dell'FME e quella assegnata ai membri dell'FME esistenti.

Articolo 11

Modello di contribuzione

1. Il modello di contribuzione cui si conformano i membri dell'FME che sono Stati membri la cui moneta è l'euro per sottoscrivere il capitale autorizzato dell'FME, fatti salvi i paragrafi 2 e 3, è basato sullo schema di sottoscrizione del capitale della BCE da parte delle banche

centrali nazionali dei membri dell'FME, ai sensi dell'articolo 29 del protocollo n. 4 sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea ("lo statuto del SEBC") allegato al TUE e al TFUE.

2. Il modello di contribuzione iniziale per la sottoscrizione del capitale autorizzato dell'FME è stabilito nella tabella I acclusa al presente statuto.

3. Il modello di contribuzione iniziale per la sottoscrizione del capitale autorizzato dell'FME è modificato:

a) quando uno Stato membro aderisce come nuovo membro dell'FME, con conseguente aumento automatico del capitale autorizzato; oppure

b) alla scadenza del dodicesimo anno quale termine per la correzione temporanea applicabile a un membro dell'FME ai sensi dell'articolo 44.

4. Il consiglio dei governatori può decidere di tener conto di eventuali aggiornamenti dello schema di sottoscrizione del capitale della BCE di cui al paragrafo 1 quando il modello di contribuzione è modificato ai sensi del paragrafo 3.

5. In caso di modifica del modello di contribuzione per la sottoscrizione del capitale autorizzato dell'FME, i membri del Fondo trasferiscono fra di loro il capitale autorizzato nella misura necessaria ad assicurare che la sua distribuzione corrisponda al modello modificato.

6. Il consiglio di amministrazione adotta tutte le altre misure necessarie per garantire l'applicazione delle disposizioni del presente articolo.

PARTE IV

OPERAZIONI DI SOSTEGNO ALLA STABILITÀ DELL'FME

Titolo I

Principi in materia di operazioni di stabilità dell'FME

Articolo 12

Principi

1. Ove indispensabile per salvaguardare la stabilità finanziaria della zona euro o degli Stati membri che vi appartengono, l'FME può fornire a un proprio membro un sostegno alla stabilità mediante gli strumenti di cui agli articoli da 14 a 19, nel rispetto di condizioni politiche rigorose commisurate allo strumento di assistenza finanziaria scelto. Tali condizioni politiche possono spaziare da un programma di aggiustamento macroeconomico a norma del regolamento (UE) n. 472/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio¹ al rispetto costante di condizioni di ammissibilità predefinite.

2. L'FME, il Consiglio, la Commissione e gli Stati membri rispettano appieno l'articolo 152 TFUE e tengono conto delle norme e della prassi nazionali, nonché dell'articolo 28 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Di conseguenza, l'applicazione del presente regolamento non pregiudica il diritto di negoziare, concludere e applicare accordi collettivi o di intraprendere azioni collettive in conformità al diritto nazionale.

¹ Regolamento (UE) n. 472/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sul rafforzamento della sorveglianza economica e di bilancio degli Stati membri nella zona euro che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà per quanto riguarda la loro stabilità finanziaria (GU L 140 del 27.5.2013, pag. 1).

Titolo II

Sostegno alla stabilità finanziaria per i membri dell'FME

Articolo 13

Procedura per la concessione del sostegno alla stabilità ai membri dell'FME

1. Un membro dell'FME può presentare domanda di sostegno alla stabilità al presidente del consiglio dei governatori. Tale domanda menziona lo strumento o gli strumenti di assistenza finanziaria da considerare. Una volta ricevuta la domanda, il presidente del consiglio dei governatori chiede alla Commissione di valutare, di concerto con la BCE:

a) l'esistenza di un rischio per la stabilità finanziaria della zona euro nel suo complesso o dei suoi Stati membri, a meno che la BCE non abbia già presentato un'analisi a norma dell'articolo 18, paragrafo 2, del presente statuto;

b) la sostenibilità del debito pubblico;

c) le esigenze finanziarie effettive o potenziali del membro dell'FME interessato.

2. Sulla base della domanda del membro dell'FME e della valutazione di cui al paragrafo 1, il consiglio dei governatori può decidere di concedere, in linea di principio, il sostegno alla stabilità al membro dell'FME interessato, sotto forma di un dispositivo di assistenza finanziaria.

3. Se è adottata una decisione a norma del paragrafo 2, il consiglio dei governatori chiede alla Commissione, di concerto con la BCE e in collaborazione con l'FME, di negoziare con il membro dell'FME interessato un protocollo d'intesa che precisi le condizioni politiche cui è subordinato il dispositivo di assistenza finanziaria. Il contenuto del protocollo d'intesa riflette la gravità delle carenze da affrontare e lo strumento di assistenza finanziaria scelto. Il direttore generale dell'FME prepara nel contempo una proposta di accordo sul dispositivo di assistenza finanziaria contenente le modalità e condizioni finanziarie, nonché la scelta degli strumenti, che dovrà essere adottata dal consiglio dei governatori.

Il protocollo d'intesa è pienamente conforme alle misure di coordinamento delle politiche economiche previste dal TFUE, in particolare a qualsiasi atto legislativo dell'Unione, compresi pareri, avvertimenti, raccomandazioni o decisioni indirizzate al membro dell'FME interessato, nonché al programma di aggiustamento macroeconomico che deve essere approvato dal Consiglio a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 472/2013. Esso è preceduto da una valutazione dell'impatto sociale.

4. La Commissione e l'FME firmano il protocollo d'intesa, previa verifica del rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 3 e approvazione del consiglio dei governatori.

5. Il protocollo d'intesa è reso pubblico.

6. Il consiglio di amministrazione approva l'accordo sul dispositivo di assistenza finanziaria che definisce gli aspetti finanziari del sostegno alla stabilità da concedere e, se del caso, le modalità di versamento della prima rata dell'assistenza stessa.

7. L'FME istituisce un idoneo sistema di avviso per garantire il tempestivo rimborso degli eventuali importi dovuti dal suo membro nell'ambito del sostegno alla stabilità.

8. La Commissione, di concerto con la BCE, sorveglia il rispetto delle condizioni politiche cui è subordinato il dispositivo di assistenza finanziaria.

Articolo 14

Assistenza finanziaria precauzionale dell'FME

1. Il consiglio dei governatori può decidere di concedere l'assistenza finanziaria precauzionale sotto forma di linea di credito condizionale precauzionale o sotto forma di linea di credito soggetta a condizioni rafforzate a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, del presente statuto.

2. Le condizioni politiche cui è subordinata l'assistenza finanziaria precauzionale dell'FME sono precisate in dettaglio nel protocollo d'intesa, conformemente all'articolo 13, paragrafo 3.

3. Le modalità e le condizioni finanziarie dell'assistenza finanziaria precauzionale dell'FME sono specificate in un accordo sul dispositivo di assistenza finanziaria precauzionale che deve essere firmato dal direttore generale.

4. Il consiglio di amministrazione adotta orientamenti particolareggiati inerenti alle modalità di attuazione dell'assistenza finanziaria precauzionale dell'FME.

5. Il consiglio di amministrazione, sulla base di una proposta del direttore generale e dopo aver ricevuto una relazione della Commissione in materia di sorveglianza a norma dell'articolo 13, paragrafo 8, decide a maggioranza qualificata rafforzata in merito al mantenimento della linea di credito.

6. Dopo che un membro dell'FME abbia già ottenuto fondi una prima volta per mezzo di un prestito o di un acquisto sul mercato primario, il consiglio di amministrazione decide a maggioranza qualificata rafforzata sulla base di una proposta del direttore generale e a seguito di una valutazione condotta dalla Commissione, di concerto con la BCE, se la linea di credito è ancora adeguata o se sia necessaria un'altra forma di assistenza finanziaria.

Articolo 15

Assistenza finanziaria per la ricapitalizzazione degli enti creditizi di un membro dell'FME

1. Il consiglio dei governatori può decidere di concedere assistenza finanziaria a un membro dell'FME ricorrendo a prestiti con l'obiettivo specifico di ricapitalizzare gli enti creditizi del medesimo membro dell'FME.

2. Le condizioni politiche cui è subordinata l'assistenza finanziaria per la ricapitalizzazione degli enti creditizi di un membro dell'FME sono stabilite nel protocollo d'intesa, conformemente all'articolo 13, paragrafo 3.

3. Fatti salvi gli articoli 107 e 108 TFUE, le modalità e le condizioni dell'assistenza finanziaria finalizzata alla ricapitalizzazione degli enti creditizi di un membro dell'FME sono

specificate in un accordo sul dispositivo di assistenza finanziaria che deve essere firmato dal direttore generale.

4. Il consiglio di amministrazione adotta orientamenti particolareggiati inerenti alle modalità di attuazione dell'assistenza finanziaria finalizzata alla ricapitalizzazione degli enti creditizi di un membro dell'FME.

5. Se del caso, il consiglio di amministrazione, su proposta del direttore generale e dopo aver ricevuto una relazione della Commissione in materia di sorveglianza a norma dell'articolo 13, paragrafo 8, decide a maggioranza qualificata rafforzata in merito al versamento delle rate dell'assistenza finanziaria successive alla prima.

Articolo 16

Prestiti dell'FME

1. Il consiglio dei governatori può decidere di concedere assistenza finanziaria a un membro dell'FME sotto forma di prestito, a norma dell'articolo 12, paragrafo 1.

2. Le condizioni politiche cui sono subordinati i prestiti dell'FME sono contenute in un programma di aggiustamento macroeconomico precisato in dettaglio nel protocollo d'intesa, a norma dell'articolo 13, paragrafo 3.

3. Le modalità e le condizioni finanziarie di ogni prestito dell'FME sono specificate in un accordo sul dispositivo di assistenza finanziaria che deve essere firmato dal direttore generale.

4. Il consiglio di amministrazione adotta orientamenti particolareggiati inerenti alle modalità di attuazione dei prestiti dell'FME.

5. Il consiglio di amministrazione, su proposta del direttore generale e dopo aver ricevuto una relazione della Commissione in materia di sorveglianza conformemente all'articolo 13, paragrafo 8, decide a maggioranza qualificata rafforzata in merito al versamento delle rate dell'assistenza finanziaria successive alla prima.

Articolo 17

Meccanismo di sostegno al mercato primario

1. Al fine di ottimizzare l'efficienza in termini di costi dell'assistenza finanziaria, il consiglio dei governatori può decidere di adottare disposizioni per l'acquisto dei titoli emessi sul mercato primario da un membro dell'FME a norma dell'articolo 12, paragrafo 1.

2. Le condizioni politiche cui è subordinato il meccanismo di sostegno al mercato primario sono precisate in dettaglio nel protocollo d'intesa, conformemente all'articolo 13, paragrafo 3.

3. Le modalità e le condizioni finanziarie per l'acquisto dei titoli sono specificate in un accordo sul dispositivo di assistenza finanziaria che deve essere firmato dal direttore generale.

4. Il consiglio di amministrazione adotta orientamenti particolareggiati relativi alla procedura di attuazione del meccanismo di sostegno al mercato primario.

5. Il consiglio di amministrazione, sulla base di una proposta del direttore generale e dopo aver ricevuto una relazione della Commissione in materia di sorveglianza conformemente all'articolo 13, paragrafo 8, decide a maggioranza qualificata rafforzata in merito al versamento dell'assistenza finanziaria ad uno Stato membro beneficiario per mezzo di operazioni sul mercato primario.

Articolo 18

Meccanismo di sostegno al mercato secondario

1. Il consiglio dei governatori può decidere di adottare disposizioni per effettuare operazioni sui mercati secondari in relazione ai titoli di un membro dell'FME conformemente all'articolo 12, paragrafo 1.
2. Le decisioni relative agli interventi sul mercato secondario finalizzati a contrastare il contagio sono prese in base a un'analisi della BCE che riconosca l'esistenza di circostanze eccezionali sui mercati finanziari e di rischi che minacciano la stabilità finanziaria.
3. Le condizioni politiche cui è subordinato il meccanismo di sostegno al mercato secondario sono precisate in dettaglio nel protocollo d'intesa, conformemente all'articolo 13, paragrafo 3.
4. Le modalità e le condizioni finanziarie relative alle operazioni sul mercato secondario sono specificate in un accordo sul dispositivo di assistenza finanziaria che deve essere firmato dal direttore generale.
5. Il consiglio di amministrazione adotta orientamenti particolareggiati relativi alla procedura di attuazione del meccanismo di sostegno al mercato secondario.
6. Il consiglio di amministrazione, sulla base di una proposta del direttore generale, decide a maggioranza qualificata rafforzata l'avvio di operazioni sul mercato secondario.

Articolo 19

Strumento di ricapitalizzazione diretta degli enti creditizi

1. Fatti salvi gli articoli 107 e 108 TFUE, l'articolo 18, paragrafo 4, lettera d), e l'articolo 27, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 806/2014, e gli articoli 56, 57 e 58 della direttiva 2014/59/UE, il consiglio dei governatori dell'FME può decidere di concedere assistenza finanziaria per la ricapitalizzazione diretta degli enti creditizi su richiesta di uno dei suoi membri. L'assistenza è destinata ai casi specifici in cui il settore finanziario del membro dell'FME sia in una situazione di difficoltà così grave da non poter essere risolta senza mettere in serio pericolo la sostenibilità di bilancio, a causa di un forte rischio di contagio dal settore finanziario allo Stato, o nel caso in cui altre alternative avrebbero l'effetto di mettere a repentaglio la continuità dell'accesso al mercato da parte del membro dell'FME interessato.
2. L'ente creditizio interessato è di rilevanza sistemica o rappresenta una grave minaccia per la stabilità finanziaria della zona euro nel suo complesso o per il membro dell'FME richiedente.
3. Il membro dell'FME nel cui territorio è stabilito l'ente creditizio di cui al paragrafo 2 contribuisce, insieme all'FME, con un apporto di capitale di volume e qualità adeguati.
4. Il consiglio dei governatori adotta orientamenti particolareggiati inerenti alla procedura di attuazione dello strumento di ricapitalizzazione diretta degli enti creditizi.
5. Il consiglio di amministrazione approva la ricapitalizzazione. Se del caso, tale approvazione può essere subordinata a condizioni specifiche per l'ente beneficiario.

6. Gli impegni finanziari derivanti da decisioni adottate ai sensi del paragrafo 1 non superano l'importo complessivo di 60 000 milioni di EUR.

Titolo III

Politica relativa alla fissazione dei tassi di interesse e operazioni di assunzione di prestiti dell'FME

Articolo 20

Politica relativa alla fissazione dei tassi di interesse

1. Nel concedere un sostegno alla stabilità, fornire linee di credito o prevedere garanzie, l'FME persegue la completa copertura dei costi operativi e di finanziamento e vi include un margine adeguato.
2. Per tutti gli strumenti i costi sono specificati negli orientamenti sui tassi di interesse, che sono adottati dal consiglio dei governatori.
3. La politica di fissazione dei tassi di interesse può essere riesaminata dal consiglio dei governatori.

Articolo 21

Operazioni di assunzione di prestiti

1. L'FME ha la facoltà di raccogliere fondi attraverso l'emissione di strumenti finanziari o la conclusione di intese o accordi, finanziari o di altro tipo, con i propri membri, istituzioni finanziarie o altri terzi.
2. Le modalità delle operazioni di assunzione di prestiti sono definite dal direttore generale sulla base di orientamenti particolareggiati adottati dal consiglio di amministrazione.
3. L'FME si avvale di idonei strumenti di gestione del rischio, che sono periodicamente riesaminati dal consiglio di amministrazione.

PARTE V

SOSTEGNO AL COMITATO DI RISOLUZIONE UNICO

Articolo 22

Linea di credito o garanzie per il Comitato di risoluzione unico

1. Il sostegno finanziario al Comitato di risoluzione unico è fornito congiuntamente dall'FME e dagli Stati membri partecipanti ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1024/2013 la cui moneta non è l'euro, secondo modalità e condizioni equivalenti, mediante linee di credito o massimali per le garanzie sulle passività del Comitato di risoluzione unico, o entrambi.

Gli importi del sostegno fornito al Comitato di risoluzione unico conformemente al paragrafo 1 sono a carico dell'FME e degli Stati membri partecipanti di cui al paragrafo 1 del presente articolo, secondo percentuali stabilite da un modello che il Comitato di risoluzione

unico deve trasmettere al momento della richiesta di sostegno. Al fine di determinare tale modello, il Comitato di risoluzione unico calcola i contributi straordinari ex post che sarebbe necessario raccogliere per rimborsare l'importo totale del sostegno, e aggrega i risultati rispettivamente a livello del territorio di tutti i membri dell'FME e al livello del territorio di ciascuno degli Stati membri partecipanti ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1024/2013 la cui moneta non è l'euro. Il Comitato di risoluzione unico effettua tale calcolo sulla base delle ultime informazioni disponibili ai fini dell'articolo 70 del regolamento (UE) n. 806/2014. Ai fini di tale calcolo il Comitato di risoluzione unico non applica l'articolo 5, paragrafo 1, lettera e), dell'accordo sul trasferimento e la messa in comune dei contributi al Fondo di risoluzione unico.

2. L'importo cumulato degli impegni da liquidare derivanti dalle decisioni adottate a norma del paragrafo 1 è soggetto a un massimale iniziale di 60 000 milioni di EUR.

3. I fondi forniti al Comitato di risoluzione unico sono recuperati dal Comitato stesso a norma dell'articolo 73 del regolamento (UE) n. 806/2014.

4. Il consiglio dei governatori, di concerto con gli Stati membri partecipanti di cui al paragrafo 1:

a) adotta le modalità e le condizioni finanziarie del sostegno;

b) può decidere di aumentare il massimale di cui al paragrafo 2.

5. Qualora uno Stato membro la cui moneta non è l'euro diventi uno Stato membro partecipante ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1024/2013, tale Stato membro concorda, con l'FME e gli altri Stati membri partecipanti ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1024/2013 la cui moneta non è l'euro, se confermare o modificare, ove necessario, i termini e le condizioni di cui al paragrafo 4.

Qualora uno Stato membro la cui moneta non è l'euro diventi uno Stato membro partecipante ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1024/2013, il massimale iniziale di cui al paragrafo 3 aumenta nella stessa proporzione dell'innalzamento del livello-obiettivo che si verifica in conformità dell'articolo 69 del regolamento (UE) n. 806/2014 qualora uno Stato membro la cui moneta non è l'euro diventi uno Stato membro partecipante ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1024/2013.

6. Le modalità e le condizioni finanziarie di cui al paragrafo 4, lettera a), sono ulteriormente dettagliate in uno o più accordi sul dispositivo di assistenza finanziaria che devono essere conclusi tra il Comitato di risoluzione unico, da un lato, e l'FME e gli Stati membri partecipanti di cui al paragrafo 1, dall'altro.

7. Le decisioni relative all'utilizzo della linea di credito o alla fornitura di garanzie sulle passività del Comitato di risoluzione unico sono adottate al più tardi entro 12 ore dal ricevimento della richiesta del Comitato di risoluzione unico.

8. Se la richiesta del Comitato di risoluzione unico è relativa a un programma di risoluzione, lo stesso Comitato può, previa consultazione della Commissione, chiedere un sostegno prima dell'adozione di tale programma di risoluzione. In tal caso le decisioni relative all'utilizzo della linea di credito o alla fornitura di garanzie sulle passività del Comitato di risoluzione unico prendono effetto contemporaneamente all'entrata in vigore del programma di risoluzione.

Articolo 23

Regole che si applicano all'FME

1. Il consiglio dei governatori adotta le modalità e le condizioni finanziarie del sostegno dell'FME.
2. Il direttore generale:
 - a) firma l'accordo, successivamente all'approvazione da parte del consiglio di amministrazione;
 - b) ha il potere di decidere in merito all'utilizzo della linea di credito o alla fornitura di garanzie sulle passività del Comitato di risoluzione unico.
3. Il consiglio di amministrazione adotta orientamenti particolareggiati relativi alle modalità di attuazione delle linee di credito o delle garanzie dell'FME per il Comitato di risoluzione unico.

Articolo 24

Regole che si applicano agli Stati membri partecipanti la cui moneta non è l'euro, ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1024/2013

Prima che uno Stato membro la cui moneta non è l'euro diventi uno Stato membro partecipante ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1024/2013, lo Stato membro in questione fornisce linee di credito o garanzie a sostegno del Comitato di risoluzione unico a norma dell'articolo 22 del presente statuto, ferma restando l'adozione della decisione della BCE che stabilisce una cooperazione stretta tra la BCE e l'autorità nazionale competente di tale Stato membro a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1024/2013.

Tali Stati membri predispongono procedure per consentire l'attivazione di tali linee di credito e garanzie a norma dell'articolo 22 del presente statuto.

PARTE VI

GESTIONE FINANZIARIA

Articolo 25

Politica di investimento

1. Il direttore generale attua una politica di investimento dell'FME improntata al principio di prudenza, atta a garantire la sua massima affidabilità creditizia, in conformità agli orientamenti adottati dal consiglio di amministrazione e da questo periodicamente riesaminati. L'FME è autorizzato ad utilizzare parte dei rendimenti del suo portafoglio di investimenti a copertura dei propri costi operativi ed amministrativi.
2. La gestione dell'FME è conforme ai principi della buona gestione delle finanze e dei rischi.

Articolo 26

Politica in materia di dividendi

1. Il consiglio di amministrazione può decidere, a maggioranza semplice, di distribuire un dividendo ai membri dell'FME ove l'ammontare del capitale versato e il fondo di riserva

superino il livello richiesto per garantire la capacità del Fondo di erogare prestiti e allorquando i proventi dell'investimento non siano necessari per sopperire alla carenza di fondi per rimborsare i creditori. I dividendi sono distribuiti in proporzione agli apporti di capitale, tenendo in considerazione l'eventualità di pagamento accelerato di cui all'articolo 44, paragrafo 3.

2. Fatti salvi l'articolo 8, paragrafo 6, e l'articolo 9, paragrafo 1, del presente statuto, e a condizione che l'FME non abbia prestato assistenza finanziaria a uno dei suoi membri, i proventi derivanti dall'investimento del capitale versato del Fondo sono restituiti ai suoi membri in proporzione ai rispettivi apporti di capitale, previa detrazione dei costi operativi.

3. Il direttore generale attua la politica in materia di dividendi per l'FME conformemente agli orientamenti adottati dal consiglio di amministrazione.

Articolo 27

Riserva e altri fondi

1. Il consiglio dei governatori istituisce un fondo di riserva e, se del caso, altri fondi.

2. Fatto salvo l'articolo 26 del presente statuto, i ricavi netti generati dalle operazioni dell'FME ed i proventi derivanti dalle sanzioni finanziarie irrogate ai membri del Fondo nell'ambito della procedura di sorveglianza multilaterale, della procedura per i disavanzi eccessivi e della procedura per gli squilibri macroeconomici istituite a norma dell'articolo 121, paragrafo 6, e dell'articolo 126 TFUE sono accantonati in un fondo di riserva.

3. Le risorse del fondo di riserva sono investite in conformità degli orientamenti adottati dal consiglio di amministrazione.

4. Il consiglio di amministrazione adotta le disposizioni eventualmente necessarie per l'istituzione, l'amministrazione e l'utilizzo di altri fondi.

Articolo 28

Copertura delle perdite

1. Le perdite che si verificano nel corso delle operazioni dell'FME sono imputate:

- a) in primo luogo, al fondo di riserva;
- b) in secondo luogo, al capitale versato; e
- c) infine, a un adeguato importo di capitale autorizzato non versato, che è richiamato ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3.

2. Se un membro dell'FME non procede al pagamento da esso dovuto nell'ambito di un richiamo di capitale effettuato a norma dell'articolo 9, paragrafo 2 o 3, un nuovo richiamo di capitale, di entità superiore, è rivolto a tutti i membri dell'FME al fine di garantire che al Fondo pervenga l'intero ammontare del capitale versato necessario. Dopo aver informato la Commissione, il consiglio dei governatori assume opportuni provvedimenti intesi a garantire che il membro dell'FME interessato saldi il proprio debito nei confronti del Fondo entro un termine ragionevole. Il consiglio dei governatori è autorizzato a richiedere il pagamento di interessi di mora sull'importo dovuto.

3. Quando un membro dell'FME salda il proprio debito nei confronti del Fondo ai sensi del paragrafo 2, il capitale eccedente è rimborsato agli altri membri dell'FME secondo le regole adottate dal consiglio dei governatori.

PARTE VII

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Articolo 29

Bilancio

1. L'FME è dotato di un bilancio autonomo autofinanziato che non fa parte del bilancio dell'Unione.
2. L'esercizio finanziario dell'FME inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 30

Formazione del bilancio

1. Il direttore generale redige un bilancio amministrativo per ogni esercizio finanziario e lo presenta al consiglio di amministrazione entro e non oltre il 15 novembre dell'esercizio finanziario precedente.

Il consiglio di amministrazione adotta il bilancio amministrativo entro e non oltre il 15 dicembre dell'esercizio finanziario precedente.

2. Il bilancio annuale, approvato dal consiglio di amministrazione, è presentato al consiglio dei governatori nel corso della sua riunione annuale successiva.

Articolo 31

Conti annuali

1. Il consiglio di amministrazione tiene la contabilità annuale dell'FME e ne redige i conti annuali, nonché il rendiconto trimestrale e il conto profitti e perdite, espressi in euro, in conformità con i principi contabili generalmente accettati e le convenzioni contabili aggiuntive richieste dal consiglio di amministrazione e approvate dal collegio dei revisori.

2. Nella contabilità interna l'FME tiene conti separati per le sue attività svolte a norma dell'articolo 19 del presente statuto, in conformità con i principi contabili generalmente accettati e con le convenzioni contabili aggiuntive adottate ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.

3. I conti dell'FME sono oggetto di revisione secondo principi di revisione contabile generalmente accettati almeno una volta all'anno in conformità dell'articolo 34 del presente statuto.

4. Il consiglio dei governatori approva i conti annuali dell'FME.

5. Il direttore generale distribuisce ai membri dell'FME un rendiconto trimestrale della sua posizione finanziaria e un conto profitti e perdite che illustri i risultati delle operazioni dell'FME.

Articolo 32

Bilancio di esercizio e relazione annuale

1. Il consiglio di amministrazione elabora il bilancio di un determinato esercizio finanziario entro il 31 marzo dell'anno successivo in forma di stato patrimoniale, conto profitti e perdite e relative note integrative. Le note integrative contengono una sintesi delle voci dello stato patrimoniale e del conto profitti e perdite pertinenti alle attività svolte nel quadro dello strumento di ricapitalizzazione diretta degli enti, estratta dai conti di cui all'articolo 31, paragrafo 2.

2. Il direttore generale redige una relazione annuale per ciascun esercizio finanziario e la presenta al consiglio dei governatori per approvazione in occasione della sua riunione annuale.

La relazione annuale comprende:

- a) una descrizione delle politiche e delle attività dell'FME;
- b) il bilancio di esercizio dell'esercizio finanziario pertinente;
- c) la relazione dei revisori esterni concernente la loro revisione del bilancio di esercizio a norma dell'articolo 34; e
- d) la relazione del collegio dei revisori concernente il bilancio di esercizio a norma dell'articolo 35.

5. Una volta approvata dal consiglio dei governatori, la relazione annuale è pubblicata nel sito web dell'FME.

Articolo 33

Revisione interna

È istituita una funzione di revisione interna conforme agli standard internazionali.

Articolo 34

Revisione esterna

1. I conti dell'FME sono oggetto di revisione da parte di revisori esterni indipendenti, approvati dal consiglio dei governatori per un mandato di tre anni e scelti tra imprese di revisione contabile di fama internazionale, abilitati e soggetti al controllo pubblico in conformità della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio².

È prevista una rotazione obbligatoria dell'impresa di revisione contabile ogni sei anni.

² Direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio (GU L 157 del 9.6.2006, pag. 87).

2. I revisori esterni indipendenti sono responsabili della certificazione dei bilanci annuali e hanno pieni poteri per esaminare tutti i libri contabili e i conti dell'FME e ottengono informazioni complete sulle sue operazioni.

Articolo 35

Collegio dei revisori

1. Il collegio dei revisori è composto da cinque membri nominati dal consiglio dei governatori per un mandato non rinnovabile di tre anni e si compone come segue:

a) due membri proposti dal presidente;

b) due membri designati dalle istituzioni superiori di controllo di due membri dell'FME, uno appartenente al gruppo costituito dalla metà dei membri dell'FME, arrotondato per difetto al numero intero, che detiene il numero maggiore di quote del Fondo, e l'altro appartenente al gruppo dei membri dell'FME restanti, secondo un sistema di rotazione che segue l'ordine alfabetico dei nomi in inglese dei membri dell'FME in ciascun gruppo, come stabilito nella tabella I del presente statuto;

c) un membro designato dalla Corte dei conti europea.

Per essere ammissibili alla nomina in seno al collegio dei revisori, i candidati devono essere competenti in materia di revisione e gestione finanziaria e devono essere in possesso di conoscenze e competenze professionali nonché di esperienza nel campo della revisione contabile, necessarie per il corretto esercizio dei compiti del collegio.

Il collegio dei revisori elegge fra i suoi membri un presidente e un vicepresidente, ciascuno per un mandato rinnovabile di un anno.

Il collegio dei revisori stabilisce un regolamento interno per disciplinare i propri procedimenti.

2. I membri del collegio dei revisori sono indipendenti nell'esercizio delle loro funzioni. Essi non chiedono né accettano istruzioni dagli organi direttivi dell'FME, dai membri dell'FME o da altri organismi pubblici o privati.

I membri del collegio dei revisori, conformemente alle norme internazionali, si adoperano al fine di evitare qualsiasi conflitto di interesse e si astengono da ogni atto incompatibile con le loro funzioni, al momento della loro nomina e sia durante che dopo il mandato.

3. Il collegio dei revisori redige revisioni indipendenti. Esso controlla i conti dell'FME e verifica la regolarità dei conti operativi e dello stato patrimoniale. Esso sottopone a revisione la regolarità, la conformità, i risultati e la gestione dei rischi dell'FME, conformemente alle norme di revisione internazionali. Esso provvede al controllo e al riesame dei processi di revisione interna ed esterna e dei relativi risultati.

Il collegio dei revisori ha pieno accesso a tutti i documenti e le informazioni relative all'FME, compresi i dati riguardanti i processi di revisione interna ed esterna necessari per l'espletamento dei suoi compiti.

4. Il collegio dei revisori può in ogni momento informare il consiglio di amministrazione degli esiti della sua revisione. Su base annuale esso trasmette una relazione al consiglio dei governatori che contiene gli esiti della sua revisione per quanto riguarda i conti operativi e lo stato patrimoniale e le proprie conclusioni e raccomandazioni.

5. Il consiglio dei governatori mette la relazione annuale a disposizione dei parlamenti nazionali e delle istituzioni superiori di controllo dei membri dell'FME, nonché della Corte

dei conti europea entro 30 giorni dal ricevimento della relazione del collegio dei revisori. Contestualmente esso trasmette la relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione.

6. Il collegio dei revisori può decidere di redigere relazioni aggiuntive su richiesta del consiglio dei governatori o del direttore generale.

7. I membri del collegio dei revisori e gli esperti da esso nominati mantengono una rigorosa riservatezza in merito alle informazioni non pubbliche raccolte nell'esercizio delle loro funzioni e non le divulgano, anche dopo la cessazione del loro mandato o della loro nomina.

PARTE VIII DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 36

Sede

1. L'FME ha la propria sede e i propri uffici principali a Lussemburgo.
2. L'FME può istituire uffici di collegamento subordinatamente a una decisione del consiglio di amministrazione a norma dell'articolo 6, paragrafo 5, del presente statuto.

Articolo 37

Accordo sulla sede

Le disposizioni riguardanti gli spazi e le strutture che il Granducato di Lussemburgo deve fornire all'FME sono stabilite in un accordo sulla sede tra l'FME e il Lussemburgo. Fino all'entrata in vigore dell'accordo sulla sede, l'accordo tra il meccanismo europeo di stabilità (MES) e il Granducato di Lussemburgo dell'8 ottobre 2012 resta applicabile all'FME.

Articolo 38

Privilegi e immunità

1. All'FME e al suo personale si applica il protocollo n. 7 sui privilegi e le immunità dell'Unione europea allegato al TUE e al TFUE.
2. L'FME è esente dagli obblighi di autorizzazione o di licenza applicabili agli enti creditizi, ai prestatori di servizi di investimento o ad altre entità soggette ad autorizzazione o licenza o regolamentate in virtù del diritto dell'Unione e degli ordinamenti degli Stati membri.

Articolo 39

Personale dell'FME

1. In virtù dell'articolo 1 *bis*, paragrafo 2, dello statuto dei funzionari, al personale dell'FME, escluso quello che alla data di entrata in vigore del regolamento è assunto con un contratto concluso con il MES, si applicano lo statuto dei funzionari, il regime applicabile agli altri agenti e le regole di applicazione adottate congiuntamente dalle istituzioni dell'Unione per dare effetto a detto statuto e detto regime. Tali contratti, compresi quelli con cittadini di paesi terzi, continuano ad essere disciplinati dagli accordi contrattuali applicabili al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento.

Conformemente al regime applicabile agli altri agenti, l'autorità abilitata a concludere i contratti di cui al paragrafo 5 del presente articolo propone un contratto a tempo indeterminato di agente contrattuale o temporaneo ad ogni agente che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, è impiegato con un contratto a tempo indeterminato concluso dal MES. L'offerta di impiego si basa sulle funzioni che dovrà svolgere l'agente contrattuale o temporaneo.

I contratti a tempo determinato conclusi dal MES terminano alla data di scadenza e non sono rinnovati ai sensi agli accordi contrattuali applicabili al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento.

2. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, il direttore generale è equiparato al vicepresidente della Corte di giustizia per quanto concerne il trattamento economico e l'età pensionabile, quali definiti nel regolamento (UE) 2016/300 del Consiglio³. I membri del comitato di gestione sono equiparati a un membro del tribunale specializzato, quale definito nel regolamento (UE) 2016/300. Per gli aspetti non disciplinati dal regolamento (UE) 2016/300 si applicano lo statuto dei funzionari e il regime applicabile agli altri agenti.

3. Il personale dell'FME è costituito da funzionari, agenti temporanei e agenti contrattuali. Il comitato di gestione è informato annualmente dei contratti a tempo indeterminato stipulati dal direttore generale.

4. Il consiglio di amministrazione adotta le necessarie disposizioni di esecuzione secondo le modalità di cui all'articolo 110 dello statuto dei funzionari.

5. Il direttore generale esercita, relativamente al personale dell'FME, le competenze conferite all'autorità investita del potere di nomina dallo statuto dei funzionari e all'autorità abilitata a stipulare contratti dal regime applicabile agli altri agenti.

Articolo 40

Segreto professionale e scambio di informazioni

1. I membri e gli ex membri del consiglio dei governatori o del consiglio di amministrazione e il personale che lavora, o ha lavorato, per o in rapporto con l'FME sono tenuti a non rivelare informazioni protette dal segreto professionale a norma dell'articolo 339 TFUE e delle disposizioni applicabili del diritto dell'Unione, anche dopo la cessazione dalle loro funzioni. In particolare, essi sono tenuti a non divulgare le informazioni che per loro natura siano protette dal segreto professionale acquisite nel corso della loro attività professionale a qualsiasi soggetto o autorità, a meno che ciò non avvenga nell'ambito dell'esercizio delle loro funzioni di cui al presente regolamento.

2. Il consiglio di amministrazione adotta un codice di condotta che è vincolante per il direttore generale e tutti gli amministratori, gli amministratori supplenti e il personale dell'FME e definisce i loro obblighi in materia di riservatezza, dichiarazioni pubbliche e contatti con i media, investimenti personali e divulgazione di interessi finanziari e commerciali.

³ Regolamento (UE) 2016/300 del Consiglio, del 29 febbraio 2016, che definisce il trattamento economico dei titolari di alte cariche dell'UE (GU L 58 del 4.3.2016, pag. 1).

3. Il consiglio di amministrazione adotta le misure necessarie per garantire la sicurezza della manipolazione, del trattamento, della divulgazione e della condivisione di informazioni riservate.

4. Prima che qualsiasi informazione sia divulgata, il direttore generale si assicura che essa non contenga dati riservati, valutando in particolare gli effetti che la divulgazione potrebbe avere sull'interesse pubblico per quanto riguarda la stabilità del sistema finanziario della zona euro, di un membro dell'FME o di uno Stato membro partecipante ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, sulle relazioni e le politiche di natura economica, monetaria, finanziaria o internazionale, sugli interessi commerciali di persone fisiche e giuridiche, su procedimenti giudiziari, sulle finalità delle ispezioni, su indagini e revisioni contabili. La procedura di verifica degli effetti generati dalla divulgazione di informazioni comprende una specifica valutazione delle conseguenze di un'eventuale divulgazione del contenuto e dei dettagli di qualsiasi documento riguardante la fornitura di sostegno alla stabilità finanziaria di cui all'articolo 16 del presente statuto o la fornitura di linee di credito o garanzie a sostegno del Comitato di risoluzione unico di cui agli articoli da 22 a 24 del presente statuto.

5. Ferme restando le opportune misure di salvaguardia intese ad assicurare la riservatezza stabilite a norma del paragrafo 3 del presente articolo, il consiglio di amministrazione non impedisce all'FME, ai suoi membri, al Consiglio, alla Commissione, alla BCE, nonché ai loro dipendenti ed esperti, di condividere informazioni, ivi comprese informazioni riservate, tra loro e con le banche centrali, con le autorità nazionali competenti ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1024/2013, con i sistemi di garanzia dei depositi, con i sistemi di indennizzo degli investitori, con il Comitato di risoluzione unico, con le autorità nazionali di risoluzione, con le autorità competenti per la procedura ordinaria di insolvenza e con gli Stati membri partecipanti ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1024/2013 la cui moneta non è l'euro o le loro autorità competenti che svolgono funzioni equivalenti a quelle menzionate nel presente paragrafo, ai fini dell'esecuzione dei compiti dell'FME. Il direttore generale subordina la condivisione di informazioni alle misure necessarie di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

8. Il presente articolo si applica fatti salvi gli obblighi di rendicontazione dell'FME al Parlamento europeo a norma dell'articolo 5 e ai parlamenti nazionali dei membri dell'FME conformemente all'articolo 6, paragrafo 3, del presente regolamento.

9. Gli obblighi in materia di segreto professionale di cui al paragrafo 1 si applicano anche agli osservatori a norma dell'articolo 5, paragrafi 3, 4 e 5, o i partecipanti che assistono alle riunioni del consiglio dei governatori a norma dell'articolo 22.

Articolo 41

Cooperazione

1. L'FME può instaurare e mantenere relazioni di cooperazione con le istituzioni, gli organi, gli uffici e le agenzie dell'Unione, conformemente ai loro rispettivi obiettivi, e con le autorità degli Stati membri, le autorità di paesi terzi che forniscono assistenza finanziaria a un membro dell'FME su base ad hoc, nonché con le organizzazioni o entità internazionali dotate di competenze specialistiche in settori correlati.

2. Ai fini di cui al paragrafo 1, l'FME può concludere accordi di lavoro, in particolare con la Commissione e la Banca centrale europea. Tali accordi di lavoro sono di carattere tecnico e/o operativo e hanno in particolare l'obiettivo di agevolare la cooperazione e lo scambio di

informazioni tra le parti a norma dell'articolo 40, paragrafo 5, del presente statuto. Gli accordi di lavoro non hanno effetti giuridicamente vincolanti.

PARTE IX DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Articolo 42

Gestione del fondo europeo di stabilità finanziaria

L'FME può gestire il fondo europeo di stabilità finanziaria (EFSF) sulla base di un accordo di gestione con lo stesso EFSF che comprende le condizioni di retribuzione. Se il MES ha concluso un accordo in tal senso, l'articolo 2 del presente regolamento si applica a tale accordo.

Articolo 43

Versamento del capitale iniziale per i nuovi membri dell'FME

1. Fatti salvi l'articolo 8, paragrafo 4, e il paragrafo 3 del presente articolo, l'esercizio dei diritti di cui al presente regolamento da parte di un nuovo membro dell'FME, compresi i diritti di voto, è subordinato alla sottoscrizione del suo contributo iniziale al capitale autorizzato.
2. Nel sottoscrivere il contributo iniziale, il versamento delle quote da corrispondere da parte del nuovo membro dell'FME è effettuato in cinque rate annuali, ciascuna pari al 20% dell'importo totale. Le altre quattro rate sono corrisposte rispettivamente alla prima, seconda, terza e quarta data coincidenti con la data di pagamento della prima rata.
3. Nel corso del quinquennio durante il quale è effettuato il versamento delle rate di capitale, i nuovi membri dell'FME accelerano il versamento delle quote in congruo anticipo rispetto alla data di emissione, allo scopo di conservare il rapporto minimo pari al 15% tra il capitale versato e l'importo in essere delle emissioni dell'FME e garantiscono una capacità minima di erogazione dell'FME di 500 000 milioni di EUR.
4. Un nuovo membro dell'FME può decidere di accelerare il versamento della sua quota di capitale.

Articolo 44

Correzione temporanea del modello di contribuzione

1. La correzione temporanea prevista nel modello di contribuzione iniziale si applica per un periodo di dodici anni successivo alla data di adozione dell'euro da parte del membro dell'FME in questione.
2. Se, nell'anno immediatamente precedente l'adesione il prodotto interno lordo (PIL) pro capite di un nuovo membro dell'FME, a prezzi di mercato in euro, è inferiore al 75% del PIL medio pro capite dell'Unione a prezzi di mercato, il suo contributo per la sottoscrizione del capitale autorizzato dell'FME, stabilito in conformità dell'articolo 8, beneficia di una correzione temporanea e corrisponde alla somma:

- a) del 25% della quota percentuale detenuta dalla banca centrale nazionale di tale membro dell'FME nel capitale della BCE, determinata ai sensi dell'articolo 29 dello statuto del SEBC;
e
- b) del 75% della quota percentuale del reddito nazionale lordo della zona euro, a prezzi di mercato in euro, di detto membro dell'FME riferita all'anno immediatamente precedente la sua adesione al Fondo.

Le percentuali di cui alle lettere a) e b) sono arrotondate per eccesso o per difetto al più vicino multiplo di 0,0001 punto percentuale. I dati statistici sono quelli pubblicati da Eurostat.

3. La correzione temporanea di cui al paragrafo 2 si applica per un periodo di dodici anni dalla data di adozione dell'euro da parte del membro dell'FME in questione.

4. A seguito della correzione temporanea del modello di contribuzione, la corretta allocazione delle quote assegnate ad un membro dell'FME ai sensi del paragrafo 2 è ridistribuita tra i membri dell'FME che non beneficiano di una correzione temporanea sulla base della loro partecipazione alla BCE, determinata ai sensi dell'articolo 29 dello statuto del SEBC, in vigore immediatamente prima del conferimento delle quote al nuovo membro aderente all'FME.

PARTE X

ALTRE DISPOSIZIONI

Articolo 45

Misure antifrode

1. Ai fini della lotta contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita di cui al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴, L'FME, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, aderisce all'accordo interistituzionale, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini interne svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e adotta immediatamente le opportune disposizioni applicabili a tutto il personale del Fondo utilizzando i modelli riportati nell'allegato di tale accordo interistituzionale.

2. La Corte dei conti ha il potere di controllare, sulla base di documenti e con verifiche sul posto, i beneficiari, i contraenti e i subcontraenti che hanno ottenuto fondi dall'FME.

3. L'OLAF può svolgere indagini, ivi inclusi accertamenti e verifiche in loco, al fine di determinare se vi sia stata frode, corruzione o altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione nell'ambito di un contratto finanziato dall'FME conformemente alle disposizioni e alle procedure previste dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio⁵ e dal regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013.

⁴ Regolamento (UE) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

⁵ Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

Articolo 46

Accesso ai documenti

1. Ai documenti in possesso dell'FME si applica il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio⁶.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento l'FME adotta misure interne per l'applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001.
3. Le decisioni adottate dall'FME in conformità all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1049/2001 possono costituire oggetto di denuncia presso il Mediatore europeo o di ricorso dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea alle condizioni, rispettivamente, di cui agli articoli 228 e 263 TFUE.
4. Le persone oggetto delle decisioni dell'FME hanno il diritto di accedere al fascicolo di quest'ultimo, fermo restando il legittimo interesse di altre persone alla tutela dei rispettivi segreti aziendali. Il diritto di accesso al fascicolo non si estende alle informazioni riservate né ai documenti interni preparatori dell'FME.

Articolo 47

Requisiti linguistici

1. Salvo disposizioni contrarie previste dal presente regolamento, all'FME si applica il regolamento n. 1/1958 del Consiglio⁷.
2. La lingua o le lingue di lavoro dell'FME, anche per lo svolgimento delle riunioni del consiglio dei governatori, del consiglio di amministrazione, del comitato di gestione e del collegio dei revisori, sono determinate dal consiglio dei governatori, conformemente all'articolo 5, paragrafo 8, del presente statuto.
3. L'FME può decidere quali lingue ufficiali utilizzare per l'invio dei documenti alle istituzioni, alle agenzie o agli organi dell'Unione.
4. La versione facente fede di tutti i documenti dell'FME è la versione inglese, a meno che:
 - a) il consiglio di amministrazione non decida diversamente in relazione ad una particolare operazione;
 - b) il direttore generale, su richiesta e a spese di un membro dell'FME, convalidi come facente fede la traduzione di una determinata decisione adottata dal consiglio dei governatori o dal consiglio di amministrazione nella lingua ufficiale o nelle lingue ufficiali di detto membro dell'FME, se necessaria per il completamento delle procedure nazionali applicabili.

⁶ Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

⁷ Regolamento n. 1 del Consiglio, del 15 aprile 1958, che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea (GU 17 del 6.10.1958, pag. 385).

TABELLA I

Modello di contribuzione iniziale dell'FME

<i>Membro dell'FME</i>	<i>Contributo all'FME (%)</i>
<i>Regno del Belgio</i>	<i>3,4534</i>
<i>Repubblica federale di Germania</i>	<i>26,9616</i>
<i>Repubblica di Estonia</i>	<i>0,1847</i>
<i>Irlanda</i>	<i>1,5814</i>
<i>Repubblica ellenica</i>	<i>2,7975</i>
<i>Regno di Spagna</i>	<i>11,8227</i>
<i>Repubblica francese</i>	<i>20,2471</i>
<i>Repubblica italiana</i>	<i>17,7917</i>
<i>Repubblica di Cipro</i>	<i>0,1949</i>
<i>Repubblica di Lettonia</i>	<i>0,2746</i>
<i>Repubblica di Lituania</i>	<i>0,4063</i>
<i>Granducato di Lussemburgo</i>	<i>0,2487</i>
<i>Malta</i>	<i>0,0726</i>
<i>Regno dei Paesi Bassi</i>	<i>5,6781</i>
<i>Repubblica d'Austria</i>	<i>2,7644</i>
<i>Repubblica portoghese</i>	<i>2,4921</i>
<i>Repubblica di Slovenia</i>	<i>0,4247</i>
<i>Repubblica slovacca</i>	<i>0,8184</i>
<i>Repubblica di Finlandia</i>	<i>1,7852</i>
<i>Totale</i>	<i>100,0</i>

Le cifre di cui sopra sono arrotondate al quarto decimale.

TABELLA II

Sottoscrizioni del capitale autorizzato iniziale

<i>Membro dell'FME</i>	<i>Numero di quote</i>	<i>Sottoscrizione di capitale</i> <i>(in EUR)</i>
<i>Regno del Belgio</i>	<i>243 397</i>	<i>24 339 700 000</i>
<i>Repubblica federale di Germania</i>	<i>1 900 248</i>	<i>190 024 800 000</i>
<i>Repubblica di Estonia</i>	<i>13 020</i>	<i>1 302 000 000</i>
<i>Irlanda</i>	<i>111 454</i>	<i>11 145 400 000</i>
<i>Repubblica ellenica</i>	<i>197 169</i>	<i>19 716 900 000</i>
<i>Regno di Spagna</i>	<i>833 259</i>	<i>83 325 900 000</i>
<i>Repubblica francese</i>	<i>1 427 013</i>	<i>142 701 300 000</i>
<i>Repubblica italiana</i>	<i>1 253 959</i>	<i>125 395 900 000</i>
<i>Repubblica di Cipro</i>	<i>13 734</i>	<i>1 373 400 000</i>
<i>Repubblica di Lettonia</i>	<i>19 353</i>	<i>1 935 300 000</i>
<i>Repubblica di Lituania</i>	<i>28 634</i>	<i>2 863 400 000</i>
<i>Granducato di Lussemburgo</i>	<i>17 528</i>	<i>1 752 800 000</i>
<i>Malta</i>	<i>5 117</i>	<i>511 700 000</i>
<i>Regno dei Paesi Bassi</i>	<i>400 190</i>	<i>40 019 000 000</i>
<i>Repubblica d'Austria</i>	<i>194 838</i>	<i>19 483 800 000</i>
<i>Repubblica portoghese</i>	<i>175 644</i>	<i>17 564 400 000</i>
<i>Repubblica di Slovenia</i>	<i>29 932</i>	<i>2 993 200 000</i>
<i>Repubblica slovacca</i>	<i>57 680</i>	<i>5 768 000 000</i>
<i>Repubblica di Finlandia</i>	<i>125 818</i>	<i>12 581 800 000</i>
<i>Totale</i>	<i>7 047 987</i>	<i>704 798 700 000</i>